

Sentenza n. 2183/2017

Registro generale Appello Lavoro n. 1729 /2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Monica Vitali - presidente relatore

Dott. Benedetta Pattumelli - consigliere

Dott. Laura Bove - consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1344/16 est. Saioni discussa all'udienza collegiale dell'11 dicembre 2017 e promossa

DA

I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA dei GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA, (C.F. 02430700589), in persona del presidente e legale rappresente *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Angelini e Francesco De Sio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Mascagni n. 24

APPELLANTE

CONTRO

(
) , residente a Milano,

APPELLATO CONTUMACE



Il procuratore della parte come sopra costituita, così precisava le proprie conclusioni:

CONCLUSIONI per l'APPELLANTE

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione lavoro, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso in appello per tutti i motivi in esso esposti e, per l'effetto:

- riformare integralmente la sentenza n. 1344/2016 emessa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro in data 4.05.2016, depositata il 31 maggio 2016 e non notificata e, conseguentemente, respingere le domande tutte spiegate in primo grado dal dott. [redacted] : ai danni dell'Inpgi in quanto assolutamente infondate in fatto e diritto e conseguentemente dichiarare il diritto dell'Istituto a ripetere le somme sino ad oggi indebitamente percepite dal [redacted] a titolo di quote non cumulabili di pensione (ex art. 15 Reg INPGI),

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 30 novembre 2016 l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.1344/16 che ha dichiarato illegittime le trattenute operate sulla posizione dell'appellato [redacted] dall'ottobre 2015 e lo ha condannato alla restituzione a [redacted] delle somme così trattenute.

Con il primo motivo di appello, l'istituto lamenta che il primo giudice si sia riportato alla sentenza della Corte di Cassazione 26 gennaio 2012 n.1098 nella parte in cui afferma che, malgrado la privatizzazione dell'ente e la sua autonomia, gestendo una forma di assicurazione sostitutiva di quella generale dell'Assicurazione Generale Obbligatoria garantita dall'I.N.P.S., anche all'I.N.P.G.I. si debba applicare la medesima disciplina, per concludere che, essendo stato totalmente liberalizzato nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria il cumulo pensione/reddito, l'art.15



Reg. Inpgi, che contiene una disciplina parzialmente difforme, debba essere disapplicato.

Nella prospettazione del gravame, il primo giudice avrebbe erroneamente impostato la questione, in quanto, nell'affrontare il tema dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, avrebbe ommesso di tener conto dell'inquadramento sistematico, in particolare non esaminando la particolare disciplina dell'istituto medesimo sotto il profilo dell'obbligo di autosufficienza finanziaria, con il logico corollario dell'attribuzione del potere di procedere in modo autonomo alla determinazione dei contributi a carico di assicurati e datori di lavoro.

L'obbligo di autosufficienza finanziaria e gli ambiti di autonomia conseguenti all'intervenuta privatizzazione avrebbero determinato il venir meno della possibilità di ritenere riferibili automaticamente all'I.N.P.G.I. le norme dettate per le forme previdenziali sostitutive pubbliche, come sarebbe confermato dalle facoltà che gli sono riconosciute dall'art.4 comma VI bis L.28 maggio 1997 n. 140 e dall'art. 44 VII comma L. 27 dicembre 2002 n. 289 in tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi.

Analogamente, il tribunale avrebbe ommesso di considerare che l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile dell'istituto è stata ribadita dall'art.1 commi 12-15 L.23 agosto 2004 n.243 c.d. delega previdenziale in combinato disposto con il decreto interministeriale di attuazione 6 ottobre 2004 concernente gli incentivi al posticipo del pensionamento da quella legge previsti.

Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare quella giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 maggio 2006 nr.11023 richiamata nel gravame) che cita, quale conferma normativa dell'autonomia che conserverebbe nei confronti delle norme di previdenza sociale, proprio l'art. 44 L.27 dicembre 2002 n.289 come pure l'orientamento della Corte di Cassazione successivo a quello accolto dalla decisione impugnata che conferma l'autonomia regolamentare dell'I.N.P.G.I. in tema di contributi e prestazioni, in relazione all'obbligo di autonomia finanziaria dell'istituto conseguente alla privatizzazione.



Sotto altro e diverso profilo, la difesa dell'I.N.P.G.I. argomenta che il potere autonomo di determinarsi in materia di cumulo tra pensione e reddito non può essere negato sul presupposto della natura di ente sostitutivo dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. che lo stesso appellante ha mantenuto anche dopo la privatizzazione: in proposito, nell'appello si sostiene che la natura di ente sostitutivo sta solo a significare che l'istituto medesimo continua a farsi carico delle attribuzioni tipiche dello stato, garantendo prestazioni nel loro complesso non inferiori - ed anzi complessivamente più favorevoli - a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, anche se con i vincoli, imposti dal citato D.Lgs. 509/94, di operare in totale autosufficienza finanziaria e, quindi, realizzare l'equilibrio di bilancio con gli strumenti privatistici e le potestà di agire in autonomia al tal fine riconosciute dalla legge.

Nell'ottica del gravame, inoltre, la circostanza che si controverta in materia di parziale divieto di cumulo dei redditi da lavoro autonomo con la pensione di anzianità, liquidata con meno di 40 anni di contribuzione, rafforzerebbe la tesi della dell'istituto, dal momento che non sarebbe neppure ipotizzabile una parità di trattamento con il regime dell'assicurazione generale in relazione alla mancata coincidenza tra i requisiti di accesso alla pensione di anzianità in quest'ultima gestione e quelli - più favorevoli - previsti dall'art.15 Reg. Inpgi come pure alla diversità del calcolo della pensione nei due regimi pensionistici - essendo i coefficienti in uso presso l'I.N.P.S. più bassi rispetto a quelli utilizzati nella previdenza dei giornalisti.

D'altro canto, la disciplina risultante dagli art. 44 L.27 dicembre 2002 nr. 289 e 19 D.L. 25 giugno 2008 n.112, nella lettura offertane dall'appellante, avrebbe precisato che la disciplina liberalizzante il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro per tutte le forme pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria sarebbe immediatamente cogente per gli enti previdenziali pubblici, mentre l'accoglimento della stessa nei regolamenti degli enti privatizzati sarebbe rimessa all'autonomo potere di valutazione di questi ultimi, tenendo presente l'obiettivo primario di garantire l'equilibrio di bilancio in relazione alla specificità dei rapporti di lavoro assicurati e delle prestazioni previdenziali da tali enti erogate, complessivamente più favorevoli.

Da ultimo, nel gravame viene rilevato che l'interpretazione della normativa di cui si discute offerta dall'istituto ha trovato conferma nell'orientamento più recente della Suprema Corte (cfr. le sentenze S.U. 4 settembre 2015 n.17589 e 8 settembre 2015



n.17742 cui si sono aggiunte quelle della sezione lavoro n. 8067/16 del 21 aprile 2016 e n.12671/16 del 20 giugno 2016).

L'appellato (_____), pur se ritualmente citato, non si è costituito e all'udienza dell'11 dicembre 2017 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.

Il gravame è fondato e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata, ritenendo questo collegio, conformemente ad analoghe precedenti recenti decisioni (cfr.: Corte Appello Milano 29 maggio 2017 n. 1203/17 e 30 giugno 2016 n. 935/16), di aderire a quanto affermato dalla Corte di Cassazione in analoghe controversie (cfr.: Cass. 21 aprile 2016 n. 8067 che ha appunto cassato con rinvio Corte Appello Milano 19 aprile 2012 nr.507/12; cfr. nello stesso senso: Cass 20 giugno 2016 n.12671) sulla scorta di quanto statuito dalle S.U. con la sentenza 4 settembre 2015 n.17589 in tema di applicabilità agli iscritti all'I.N.P.G.I. delle misure adottate ai sensi dell'art.24 comma XXIV D.L. 201/11.

Nelle citate decisioni, i giudici di legittimità hanno sottolineato l'autonomia delle modalità organizzative delle forme di assistenza e previdenza obbligatorie gestite da enti dotati di personalità giuridica privata, come l'odierno appellante- trasformatosi con decorrenza 1 gennaio 1995 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 1994 n.509 in fondazione di natura giuridica privata - rispetto all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'I.N.P.S., assoggettata, a differenza dei primi, da una disciplina legislativa - e non da regole elaborate dagli organi deliberanti in attuazione dei principi enunciati dal legislatore - richiamando in proposito i principi espressi da Cass. S.U. 4 settembre 2015 n.17589, laddove ha escluso che tra le forme esclusive e sostitutive dell'AGO rientrino gli enti privatizzati a seguito del D.Lgs.509 cit.

Di conseguenza, hanno interpretato l'art.76 IV comma L.23 dicembre 2000, nella parte in cui dispone che le forme previdenziali gestite dall'I.N.P.G.I. debbano essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, nel senso che la necessità di un coordinamento è la negazione di una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento dell'istituto e sul piano positivo l'affermazione di un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle esigenze interne di bilancio.



Da quanto appena esposto deriva la legittimità dell'art. 15 del regolamento dell'appellante sul divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni, posto che non è possibile ritenere riferibili automaticamente all'I.N.P.G.I. le norme dettate per le forme previdenziali sostitutive pubbliche, data la divaricazione tra i due sistemi fondati su principi organizzativi diversi ed essendo rimessi appunto alle deliberazioni interne dell'ente requisiti e modalità di godimento delle prestazioni previdenziali erogate, in relazione all'obiettivo primario di garantire l'equilibrio di bilancio in rapporto alla specificità dei rapporti di lavoro assicurati ed al trattamento complessivamente più favorevole riconosciuto agli iscritti.

La estrema complessità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali di vario segno giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1344/16, respinge le domande proposte dall'odierno appellato;

compensa le spese del doppio grado.

Milano, 11 dicembre 2017

Il Presidente estensore

dr.ssa Monica Vitali

